



Camera Arbitrale

CAMERA ARBITRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO

STATUTO E REGOLAMENTO ARBITRALE in vigore dal 28 ottobre 2019



STATUTO DELLA CAMERA ARBITRALE.....	4
ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE.....	4
ARTICOLO 2 FUNZIONI	4
ARTICOLO 3 ORGANI	4
ARTICOLO 4 IL CONSIGLIO ARBITRALE - COMPOSIZIONE E DURATA.....	4
ARTICOLO 5 IL CONSIGLIO ARBITRALE - COMPITI	4
ARTICOLO 6 IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE	5
ARTICOLO 7 LA SEGRETERIA	5
ARTICOLO 8 ELENCO DEGLI ARBITRI	6
ARTICOLO 9 OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	6
ARTICOLO 10 DURATA DELLA CAMERA ARBITRALE. ESTINZIONE	7
ARTICOLO 11 MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO	7
ARTICOLO 12 NORME FINALI	7
REGOLAMENTO ARBITRALE.....	8
ARTICOLO 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	8
ARTICOLO 2 NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO	8
ARTICOLO 3 NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA	8
ARTICOLO 4 SEDE DELL'ARBITRATO	8
ARTICOLO 5 LINGUA DELL'ARBITRATO.....	9
ARTICOLO 6 ATTI E DOCUMENTI DEL PROCEDIMENTO.....	9
ARTICOLO 7 TERMINI.....	9
ARTICOLO 8 OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	9
ARTICOLO 9 DOMANDA DI ARBITRATO.....	10
ARTICOLO 10 RISPOSTA DEL CONVENUTO	10
ARTICOLO 11 COMPETENZA ARBITRALE.....	11
ARTICOLO 12 CONNESSIONE DI CONTROVERSIE.....	11
L'ORGANO ARBITRALE	11
ARTICOLO 13 NOMINA.....	11
ARTICOLO 14 ARBITRATO SOCIETARIO	12
ARTICOLO 15 ACCETTAZIONE DELLA NOMINA E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEGLI ARBITRI	12
ARTICOLO 16 RICUSAZIONE E RINUNCIA DEGLI ARBITRI.....	12
ARTICOLO 17 SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI	13
IL PROCEDIMENTO ARBITRALE.....	13
ARTICOLO 18 ADEMPIMENTI DELLA SEGRETERIA	13
ARTICOLO 19 COSTITUZIONE DELL'ORGANO ARBITRALE.....	13
ARTICOLO 20 POTERI DELL'ORGANO ARBITRALE.....	14
ARTICOLO 21 UDIENZE E VERBALI.....	14
ARTICOLO 22 TRANSAZIONE DELLA LITE E RINUNCIA AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE.....	14
ARTICOLO 23 ISTRUZIONE PROBATORIA.....	15
ARTICOLO 24 CONSULENZA TECNICA.....	15
ARTICOLO 25 DOMANDE NUOVE.....	15



IL LODO ARBITRALE	16
ARTICOLO 26 DELIBERAZIONE, FORMA E CONTENUTO DEL LODO	16
ARTICOLO 27 CONTROLLO FORMALE DEL LODO	16
ARTICOLO 28 TERMINI PER LA PRONUNCIA DEL LODO	16
ARTICOLO 29 TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LODO	17
ARTICOLO 30 LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO	17
ARTICOLO 31 CORREZIONE DEL LODO	17
LE SPESE DI PROCEDIMENTO	17
ARTICOLO 32 FONDO A COPERTURA DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO	17
ARTICOLO 33 SPESE DI PROCEDIMENTO PER I SERVIZI ARBITRALI CAMERALI	18
DISPOSIZIONI GENERALI	19
ARTICOLO 34 CUSTODIA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI DELLE PARTI	19
ARTICOLO 35 REGOLA GENERALE	19
ARBITRATO RAPIDO	19
ARTICOLO 36 IL PROCEDIMENTO	19
ALLEGATO A CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA	20
MODELLI DI CONVENZIONI D'ARBITRATO: CLAUSOLE E COMPROMESSI	21
CLAUSOLA ARBITRALE	21
CLAUSOLA COMPROMISSORIA SOCIETARIA	21
CLAUSOLA MULTI STEP	21
COMPROMESSO ARBITRALE	22
CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARBITRO	23
ARTICOLO 1 ACCETTAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO	23
ARTICOLO 2 ARBITRO NOMINATO DALLA PARTE	23
ARTICOLO 3 COMPETENZA	23
ARTICOLO 4 DISPONIBILITA'	23
ARTICOLO 5 IMPARZIALITA'	23
ARTICOLO 6 INDIPENDENZA	23
ARTICOLO 7 DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITA' E INDIPENDENZA	24
ARTICOLO 8 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO	24
ARTICOLO 9 COMUNICAZIONI UNILATERALI	24
ARTICOLO 10 TRANSAZIONE	24
ARTICOLO 11 DELIBERAZIONE DEL LODO	24
ARTICOLO 12 SPESE	24
ARTICOLO 13 VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO	24

STATUTO DELLA CAMERA ARBITRALE

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE

1. E' istituita presso la Camera di Commercio di Bergamo la "Camera Arbitrale", la quale presta la sua opera per la definizione di controversie mediante arbitrato rituale, arbitrato irrituale o libero, arbitraggio e perizia contrattuale, relativamente a rapporti commerciali sia nazionali che internazionali.
2. La Camera Arbitrale non decide direttamente le controversie, ma attraverso i suoi Organi amministra i procedimenti arbitrali in conformità al Regolamento Arbitrale.

ARTICOLO 2

FUNZIONI

1. La Camera Arbitrale svolge le seguenti funzioni:
 - a) amministra i procedimenti di arbitrato secondo il Regolamento;
 - b) su istanza delle Parti nomina gli Arbitri, gli Arbitratori e i Periti in procedimenti non amministrati secondo il Regolamento;
 - c) organizza e promuove eventi anche in sinergia con altre Istituzioni pubbliche e private interessate alla diffusione delle procedure arbitrali.

ARTICOLO 3

ORGANI

1. Gli Organi della Camera Arbitrale sono:
 - a) il Consiglio Arbitrale;
 - b) il Presidente e il Vice Presidente;
 - c) la Segreteria.

ARTICOLO 4

IL CONSIGLIO ARBITRALE - COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Consiglio Arbitrale è composto da 5 a 7 componenti, tra i quali sono scelti un Presidente e un vice Presidente, tutti nominati per un triennio e riconfermabili dalla Giunta della Camera di Commercio di Bergamo.
2. Ne fa parte di diritto, quale consigliere Segretario, l'Avvocato della Camera di Commercio di Bergamo.
3. I componenti del Consiglio Arbitrale sono scelti tra esperti in materia arbitrale.
4. I componenti del Consiglio Arbitrale non possono essere nominati Arbitri nei procedimenti instaurati presso la Camera Arbitrale.

ARTICOLO 5

IL CONSIGLIO ARBITRALE - COMPITI

1. Il Consiglio Arbitrale ha competenza generale su tutte le materie attinenti all'amministrazione dei procedimenti di arbitrato e adotta tutti i relativi provvedimenti, salve le competenze attribuite alla Segreteria, in particolare:
 - a) predispone clausole compromissorie e compromessi tipo;
 - b) propone al Consiglio della Camera di Commercio le modifiche del presente Statuto e del Regolamento Arbitrale;

- c) esprime pareri in ordine alle proposte di convenzioni con altri Enti o Istituti in materia arbitrale, nonché sulle modifiche statutarie;
 - d) propone alla Giunta della Camera di commercio accordi di collaborazione con altre organizzazioni arbitrali italiane ed estere, anche a titolo di cooperazione, nonché di scambio di servizi in materia arbitrale;
 - e) fissa le regole deontologiche per gli Arbitri;
 - f) controlla in via preliminare l'esistenza e la validità della clausola arbitrale e adotta i provvedimenti sulla competenza e sulla connessione nella fase anteriore alla costituzione dell'Organo Arbitrale;
 - g) nomina gli Arbitri nei casi previsti dal Regolamento Arbitrale e provvede alla loro sostituzione e/o ricusazione;
 - h) determina e liquida le spese del procedimento;
 - i) decide sui reclami in merito alla liquidazione delle spese del procedimento;
 - j) nomina gli Arbitratori e i Periti;
 - k) delibera su ogni altra questione o attività sottopostagli.
2. Le sedute del Consiglio Arbitrale sono valide con la presenza di 3 componenti.
 3. Il Consiglio Arbitrale delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 6

IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

1. Il Consiglio Arbitrale nomina nel suo ambito il Presidente e il Vice Presidente.
2. Il **Presidente**:
 - a) ha la rappresentanza della Camera Arbitrale;
 - b) vigila sulla corretta applicazione dello Statuto e del Regolamento;
 - c) convoca e presiede il Consiglio Arbitrale;
 - d) in caso d'urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Arbitrale, salvo ratifica nella prima riunione successiva;
 - e) esercita tutte le altre funzioni a lui attribuite nel presente Statuto e nel Regolamento Arbitrale.
3. Il **Vice Presidente** esercita le funzioni presidenziali in ipotesi di assenza o impedimento del Presidente.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni presidenziali sono esercitate dal Consigliere più anziano.

ARTICOLO 7

LA SEGRETERIA

1. La Segreteria della Camera Arbitrale svolge le sue funzioni sotto la direzione del **Consigliere Segretario** che è preposto all'organizzazione delle attività e in particolare:
 - a) sovrintende all'esecuzione delle delibere del Consiglio Arbitrale e dei provvedimenti del Presidente;
 - b) riferisce al Consiglio Arbitrale lo stato dei procedimenti arbitrali in corso;
 - c) è responsabile del funzionamento della Segreteria e del corretto svolgimento delle attività della Camera Arbitrale;
 - d) coordina le mansioni, le prestazioni e l'attività del personale, riguardo al quale suo diretto referente è il Responsabile della Segreteria della Camera Arbitrale.
2. La **Segreteria** della Camera Arbitrale svolge le seguenti funzioni attribuite dal Regolamento:

- a) cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio Arbitrale;
- b) comunica alle Parti e all'Organo Arbitrale i provvedimenti del Consiglio Arbitrale e i propri provvedimenti;
- c) riceve dalle Parti e dall'Organo Arbitrale tutti gli atti scritti e i documenti e li comunica in osservanza del principio del contraddittorio;
- d) forma e conserva i fascicoli dei procedimenti arbitrali;
- e) tiene il Registro informatico dei procedimenti arbitrali;
- f) sospende il procedimento in ogni caso di mancato pagamento degli acconti richiesti;
- g) verbalizza e assiste alle udienze arbitrali;
- h) compie qualunque altra attività necessaria.

ARTICOLO 8 ELENCO DEGLI ARBITRI

1. Il Consiglio Arbitrale procede, per utilizzo esclusivamente interno, alla formazione, alla tenuta e all'aggiornamento dell'Elenco degli Arbitri, da nominare nei casi previsti dal Regolamento.
2. L'Elenco degli Arbitri è composto da professionisti iscritti in Albi professionali da almeno un triennio, in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza in materia arbitrale stabiliti dal Consiglio Arbitrale.
3. L'Elenco degli Arbitri è rinnovato ogni 5 anni.
4. Per essere iscritti nell'Elenco degli Arbitri è necessario aver tenuto un'irrepreensibile condotta civile e morale. I professionisti che hanno riportato condanne definitive per qualsiasi tipo di reato non possono essere iscritti nell'Elenco degli Arbitri.
5. Il Consiglio Arbitrale delibera l'iscrizione nell'Elenco degli Arbitri su domanda degli interessati corredata da documentazione idonea a dimostrare la particolare esperienza in materia arbitrale.
6. In caso di particolari esigenze, il Consiglio può nominare professionisti di specifica competenza in qualità di Arbitri, anche se non iscritti nell'Elenco.
7. Il Consiglio Arbitrale può deliberare, in via riservata, la cancellazione dei professionisti iscritti nell'Elenco degli Arbitri per gravi motivi, dopo aver ascoltato gli interessati.
8. Le norme relative agli Arbitri si applicano anche agli Arbitratori e ai Periti.

ARTICOLO 9 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. Gli Organi e il personale della Camera Arbitrale, gli Arbitri, gli Arbitratori, i Periti e i Consulenti Tecnici nominati dalla Camera Arbitrale sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento dei procedimenti arbitrali.
2. I componenti degli Organi della Camera Arbitrale che violino tale obbligo sono revocati e contestualmente sostituiti dalla Giunta della Camera di Commercio.
3. Il personale addetto è soggetto alle sanzioni disciplinari commisurate alla gravità dell'infrazione commessa.
4. Gli Arbitri, gli Arbitratori, i Periti e i Consulenti Tecnici saranno soggetti alla riduzione degli onorari relativi all'incarico assunto, proporzionata alla gravità dell'infrazione.
5. Gli Arbitri saranno inoltre cancellati dall'Elenco tenuto dalla Camera Arbitrale.



ARTICOLO 10

DURATA DELLA CAMERA ARBITRALE - ESTINZIONE

1. La Camera Arbitrale è costituita a tempo indeterminato.
2. Il Consiglio della Camera di Commercio di Bergamo delibera la motivata cessazione della Camera Arbitrale e subentra in tutti i suoi rapporti.

ARTICOLO 11

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO

1. Le modifiche allo Statuto e al Regolamento Arbitrale spettano al Consiglio della Camera di Commercio di Bergamo su proposta e/o parere del Consiglio Arbitrale.
2. Le modifiche non potranno applicarsi ai procedimenti arbitrali in corso.

ARTICOLO 12

NORME FINALI

1. Il funzionamento della Camera Arbitrale, dei suoi Organi e delle procedure arbitrali è disciplinato, per quanto non previsto nel presente Statuto, dal Regolamento Arbitrale.

REGOLAMENTO ARBITRALE

ARTICOLO 1

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento è applicato se richiamato con qualsiasi espressione dalla convenzione arbitrale o altro accordo tra le Parti. Se la convenzione fa rinvio alla Camera Arbitrale o alla Camera di Commercio di Bergamo tale rinvio è interpretato come previsione di applicazione del Regolamento.
2. Si considera scelto dalle Parti il procedimento per arbitrato rituale ove la convenzione arbitrale pattuita tra le medesime non indichi alcun tipo di procedimento.
3. L'Organo Arbitrale pronuncia il Lodo secondo diritto, a meno che le Parti non abbiano concordemente pattuito che decida secondo equità.
4. Qualora sorgano contestazioni sulla validità o l'esistenza della convenzione d'arbitrato nella fase antecedente alla nomina dell'Organo Arbitrale, il Consiglio Arbitrale valuta se dare seguito al procedimento, impregiudicata ogni decisione dell'Organo Arbitrale al riguardo.
5. Nel caso in cui le contestazioni sorgano successivamente alla nomina dell'Organo Arbitrale, sarà quest'ultimo a decidere.
6. Al di fuori di quanto previsto al comma 1, il Regolamento è applicato se una Parte deposita una domanda di arbitrato contenente la proposta di applicazione del Regolamento e l'altra Parte accetta tale proposta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

ARTICOLO 2

NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento arbitrale è retto dal Regolamento, in subordine dalle regole stabilite di comune accordo dalle Parti, in ulteriore subordine da quelle dall'Organo Arbitrale.
2. E' fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.
3. In ogni caso, deve essere rispettato e attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle Parti.

ARTICOLO 3

NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA

1. L'Organo Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto, salvo che le Parti non abbiano espressamente previsto che decida secondo equità.
2. L'Organo Arbitrale decide secondo le norme scelte dalle Parti.
3. In difetto della concorde indicazione prevista dal comma 2, l'Organo Arbitrale applica le norme che ritiene appropriate, tenuto conto della natura del rapporto, della qualità delle Parti e di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.
4. In ogni caso, l'Organo Arbitrale tiene conto degli usi del commercio.
5. In ogni caso, è attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle Parti.

ARTICOLO 4

SEDE DELL'ARBITRATO

1. La sede dell'arbitrato è presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bergamo.

2. L'Organo Arbitrale, con il consenso delle Parti e della Segreteria, può stabilire che le udienze o altre attività del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede.

ARTICOLO 5 LINGUA DELL'ARBITRATO

1. La lingua dell'arbitrato è quella italiana, salvo diverso accordo delle Parti.
2. L'Organo Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in lingua diversa e ordinare che gli stessi siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.

ARTICOLO 6 ATTI E DOCUMENTI DEL PROCEDIMENTO

1. Le Parti devono depositare gli atti presso la Segreteria in un originale per la Camera Arbitrale e in un originale per ciascuna altra Parte.
2. Gli eventuali documenti allegati devono essere depositati in una copia per la Camera Arbitrale e in una copia per ciascuna altra Parte. In alternativa al deposito delle copie cartacee dei documenti per la Camera Arbitrale è facoltà della Parte inviare la medesima documentazione scansionata all'indirizzo PEC della Camera Arbitrale. E' responsabilità della Parte la corrispondenza tra quanto depositato tramite PEC e l'originale.
3. Qualora gli atti si presentino incompleti rispetto agli elementi richiesti, la Segreteria ne chiede l'integrazione.
4. La Segreteria trasmette gli atti e le comunicazioni alle Parti, agli Arbitri, ai Consulenti Tecnici e a tutti i soggetti del procedimento con ogni mezzo idoneo alla prova della loro ricezione.
5. L'Organo Arbitrale deve depositare, o inviare tramite PEC, presso la Segreteria sia i verbali che le ordinanze emesse anche fuori udienza in originale, cartaceo o informatico, per la Camera Arbitrale.

ARTICOLO 7 TERMINI

1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Consiglio Arbitrale, dalla Segreteria o dall'Organo Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
2. Il Consiglio Arbitrale, la Segreteria e l'Organo Arbitrale possono prorogare, prima della scadenza, i termini da essi fissati.
3. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per giustificati motivi, ovvero con il consenso di tutte le Parti.
4. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno non lavorativo, esso è prorogato al successivo giorno lavorativo.
5. Il decorso dei termini è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto compresi.

ARTICOLO 8 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. La Camera Arbitrale, l'Organo Arbitrale, il Consulente Tecnico e le Parti sono tenuti a osservare la riservatezza del procedimento e del Lodo, fatta salva la necessità di avvalersi di quest'ultimo per la tutela di un proprio diritto o se previsto dalla Legge.

ARTICOLO 9

DOMANDA DI ARBITRATO

1. L'Attore deve depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale, preferibilmente tramite PEC, la domanda di arbitrato sottoscritta dallo stesso, o dal difensore munito di procura, e deve contenere:
 - a) il nome e il domicilio delle Parti;
 - b) la convenzione arbitrale;
 - c) la descrizione della controversia;
 - d) l'indicazione delle domande e del relativo valore economico;
 - e) la nomina dell'Arbitro o le indicazioni utili sul numero degli Arbitri e sulle modalità della loro scelta;
 - f) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda;
 - g) ogni documento che la Parte ritenga utile produrre;
 - h) la procura conferita al Difensore eventualmente nominato.
2. L'Attore, al momento del deposito della domanda, versa i diritti di registrazione indicati nel Tariffario in vigore.
3. La Segreteria trasmette la domanda di arbitrato al Convenuto entro 5 giorni lavorativi dalla data del deposito. È facoltà dell'Attore provvedere alla notificazione della domanda al Convenuto, fermo il deposito della stessa presso la Segreteria.
4. La Segreteria, al momento del deposito della domanda, forma il fascicolo del procedimento, assegnando un numero d'ordine progressivo per anno, e lo annota nel Registro informatico dei procedimenti arbitrali.

ARTICOLO 10

RISPOSTA DEL CONVENUTO

1. Il Convenuto deve depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale, preferibilmente tramite PEC, la risposta alla domanda di arbitrato, con eventuali domande riconvenzionali, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi fino a un massimo di ulteriori 30 giorni.
2. La risposta sottoscritta dalla Parte, o dal Difensore munito di procura, deve contenere:
 - a) nome e domicilio del Convenuto;
 - b) l'esposizione, anche breve e sommaria, della difesa;
 - c) eventuali domande riconvenzionali e relativo valore economico;
 - d) la nomina dell'Arbitro o le indicazioni utili sul numero degli Arbitri e sulle modalità della loro scelta;
 - e) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti;
 - f) ogni documento che la Parte ritenga utile produrre;
 - g) la procura conferita al Difensore eventualmente nominato.
3. Il Convenuto, al momento del deposito della risposta, versa i diritti di registrazione indicati nel Tariffario in vigore.
4. La Segreteria trasmette la risposta all'Attore entro 5 giorni lavorativi dalla data del deposito. È facoltà del Convenuto provvedere alla notificazione della risposta all'Attore, fermo il deposito della stessa presso la Segreteria.
5. Nel caso in cui il Convenuto non depositi la risposta, o non partecipi a qualsiasi fase del procedimento, l'arbitrato prosegue in sua assenza.

6. Nell'ipotesi di domanda riconvenzionale avanzata dal Convenuto, è facoltà dell'Attore depositare, con le stesse modalità sopra indicate, una replica nel termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa.

ARTICOLO 11 COMPETENZA ARBITRALE

1. L'eccezione circa l'esistenza, la validità o l'efficacia della convenzione arbitrale o circa la competenza arbitrale, deve essere proposta a pena di decadenza nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l'eccezione si riferisce.

ARTICOLO 12 CONNESSIONE DI CONTROVERSIE

1. Qualora siano instaurati presso la Camera Arbitrale più procedimenti per controversie connesse, il Consiglio Arbitrale, anteriormente alla *prima udienza*, può proporre alle Parti la riunione dei procedimenti deferendo la decisione del procedimento ad un unico Organo Arbitrale, nominato dal Consiglio stesso.

L'ORGANO ARBITRALE

ARTICOLO 13 NOMINA

1. L'Organo Arbitrale è costituito da un Arbitro Unico o da un Collegio di Arbitri, purché in numero dispari. Il Consiglio Arbitrale, in assenza di specifica previsione del numero degli Arbitri, nomina un Arbitro Unico. In caso di particolarità della controversia nomina un Collegio di 3 Arbitri.
2. Qualora le Parti convengano che la controversia venga risolta da un Arbitro Unico, lo nominano di comune accordo entro 15 giorni dal deposito della risposta. In mancanza di tale accordo, l'Arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale tra gli iscritti nell'Elenco degli Arbitri tenuto dalla Camera Arbitrale.
3. Nel caso in cui le Parti convengano che la controversia venga risolta da 3 Arbitri, ciascuna Parte nomina un Arbitro nella domanda e nella risposta. Se una delle Parti non provvede, l'Arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. Il terzo Arbitro, che assume la presidenza del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri già nominati dalle Parti entro 10 giorni dalla scadenza del termine concesso alle Parti. Se gli Arbitri non vi provvedono, il Presidente è nominato dal Consiglio Arbitrale nel termine di 15 giorni dal ricevimento di comunicazione di nomina.
5. Tutti gli Arbitri non nominati direttamente dal Consiglio Arbitrale, cioè quelli nominati dalle Parti e il terzo designato di comune accordo, se non iscritti nell'Elenco Arbitri, sono soggetti a conferma da parte del Consiglio Arbitrale. In caso di mancata conferma per difetto dei requisiti, il nuovo Arbitro è designato ancora dalla Parte o dagli altri due Arbitri.
6. Quando le Parti siano più di due, il Consiglio Arbitrale (ove manchino o siano inidonee le pattuizioni delle Parti sulla costituzione dell'Organo Arbitrale o quando le Parti non riescano a costituire l'Organo Arbitrale entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato) stabilisce, ove le Parti non vi abbiano provveduto entro il termine assegnato, il numero e le modalità di nomina degli Arbitri e li può nominare direttamente.

ARTICOLO 14 ARBITRATO SOCIETARIO

1. Se l'arbitrato trae origine da clausola compromissoria inserita in atto costitutivo o in statuto di società, il Consiglio Arbitrale, anche in deroga a quanto previsto nella clausola, nomina tutti i componenti dell'Organo Arbitrale, designando un Arbitro Unico qualora lo ritenga opportuno e la clausola non richieda la designazione di un Collegio.

ARTICOLO 15 ACCETTAZIONE DELLA NOMINA E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEGLI ARBITRI

1. L'Arbitro deve trasmettere alla Segreteria, entro 10 giorni dal ricevimento della nomina, l'accettazione e la dichiarazione di indipendenza. In caso contrario la nomina si intende non accettata.
2. Nella dichiarazione di indipendenza l'Arbitro, precisando periodo e durata, deve indicare:
 - a) qualunque relazione con le Parti, i loro Difensori e ogni altro soggetto coinvolto nell'arbitrato, anche in virtù di rapporti finanziari, rilevante in rapporto alla propria imparzialità e indipendenza;
 - b) qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo alla controversia;
 - c) qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.
3. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento, fino alla sua conclusione, se si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria.
4. La Segreteria trasmette, entro 5 giorni, l'accettazione e la dichiarazione di indipendenza alle Parti e agli altri Arbitri in caso di Collegio Arbitrale.
5. L'Arbitro che non ha accettato la nomina deve essere sostituito, entro 10 giorni, da un nuovo Arbitro su designazione delle Parti o dal Consiglio Arbitrale.
6. L'accettazione della nomina è annotata dalla Segreteria nel Registro dei procedimenti arbitrali.

ARTICOLO 16 RICUSAZIONE E RINUNCIA DEGLI ARBITRI

1. Ciascuna Parte può depositare istanza motivata di ricusazione presso la Segreteria, entro 10 giorni dalla ricezione della dichiarazione dell'Arbitro.
2. Sulla richiesta di ricusazione decide, con provvedimento motivato sentito l'Arbitro (anche solo per iscritto), il Consiglio Arbitrale che, in caso di accoglimento della richiesta, dispone la sostituzione dell'Arbitro ai sensi dell'ARTICOLO 17.
3. Ciascuna Parte può depositare istanza motivata di ricusazione presso la Segreteria per ogni circostanza idonea a porre in dubbio l'indipendenza o l'imparzialità dell'Arbitro entro 10 giorni dalla conoscenza di tale motivo.
4. L'Arbitro, nel corso del procedimento, può rinunciare al suo incarico per gravi motivi di salute, di famiglia o di attività professionale, dandone comunicazione scritta al Consiglio Arbitrale.
5. La rinuncia all'incarico è annotata dalla Segreteria nel Registro dei procedimenti arbitrali.

ARTICOLO 17 SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI

1. In caso di morte, di rinuncia, di mancata accettazione, di mancata conferma o di sopravvenuta incapacità e di accoglimento dell'istanza di ricusazione, di violazione dei doveri imposti dal Codice deontologico, e per altro grave motivo si provvede alla sostituzione dell'Arbitro.
2. Il Consiglio Arbitrale decide la sostituzione dell'Arbitro entro 10 giorni dalla data in cui è stata depositata la relativa comunicazione, ovvero dall'avverarsi delle ipotesi di sostituzione previste dal presente articolo e determina l'onorario spettante all'Arbitro sostituito, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta.
3. In ogni caso l'Arbitro appena nominato decide in ordine all'eventuale rinnovazione totale o parziale dei precedenti atti del procedimento. Nel caso di rinnovazione totale, il nuovo termine per la pronuncia del Lodo decorre dalla data dell'ordinanza che la dispone.
4. In tutti i casi di sostituzione di Arbitro, il Consiglio Arbitrale decide la fissazione dei termini occorrenti per la pronuncia del Lodo.

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

ARTICOLO 18 ADEMPIMENTI DELLA SEGRETERIA

1. La Segreteria comunica agli Arbitri la nomina, con invito a trasmettere l'accettazione o la rinuncia entro 10 giorni dal ricevimento. In caso di Collegio Arbitrale invita anche a procedere alla nomina del terzo Arbitro Presidente entro 15 giorni.
2. La Segreteria comunica la nomina al terzo Arbitro Presidente, con invito a trasmettere l'accettazione o la rinuncia entro 10 giorni.
3. La Segreteria comunica entro 5 giorni l'accettazione alle Parti e agli Arbitri.

ARTICOLO 19 COSTITUZIONE DELL'ORGANO ARBITRALE

1. La Segreteria trasmette agli Arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale.
2. Gli Arbitri fissano la prima udienza, entro 30 giorni dal ricevimento degli atti. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria fino a un massimo di 30 giorni per giustificati motivi.
3. Alla prima udienza, previa verifica della regolare instaurazione del procedimento, si dà atto a verbale dell'avvenuta costituzione dell'Organo Arbitrale, anche ai fini della decorrenza del termine per la pronuncia del Lodo.
4. L'Organo Arbitrale, in qualunque momento del procedimento, può esperire il tentativo di conciliazione. In caso di componimento amichevole l'Organo Arbitrale redige processo verbale sottoscritto anche dalle Parti e/o dai loro Difensori.
5. In caso di mancata conciliazione l'Organo Arbitrale fissa i termini per produrre ulteriori documenti, dedurre nuove prove e presentare memorie e repliche.
6. Salvo quanto previsto per il Lodo, l'Organo Arbitrale decide con ordinanza motivata. Le ordinanze sono revocabili.

ARTICOLO 20 POTERI DELL'ORGANO ARBITRALE

1. All'atto della propria costituzione, e comunque non oltre la prima udienza, l'Organo Arbitrale, udite le Parti, verifica la regolarità del contraddittorio e pronuncia, se necessario, i provvedimenti per l'eventuale integrazione, nonché definisce modalità e termini del procedimento.
2. Alla prima udienza, e in qualunque momento del procedimento, l'Organo Arbitrale può tentare di comporre la controversia tra le Parti, anche invitando le stesse a svolgere il procedimento di mediazione presso l'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Bergamo.
3. Se un terzo chiede di partecipare a un arbitrato pendente oppure se una Parte richiede la partecipazione di un terzo, l'Organo Arbitrale, sentite le Parti, decide tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti.
4. L'Organo Arbitrale, su domanda di Parte, può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari urgenti e provvisori anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati dalle norme applicabili al procedimento e può subordinare la concessione di tali provvedimenti a idonea garanzia della Parte istante.

ARTICOLO 21 UDIENZE E VERBALI

1. Le udienze sono fissate dall'Organo Arbitrale in accordo con la Segreteria e sono comunicate alle Parti con congruo preavviso.
2. Le Parti possono partecipare alle udienze personalmente, o a mezzo di rappresentanti, ed essere assistite da Difensori muniti di procura alle liti. In quest'ultimo caso, tutte le comunicazioni saranno effettuate al Difensore costituitosi, presso cui la Parte rappresentata ha eletto domicilio.
3. L'Organo Arbitrale rinvia l'udienza nel caso rilevi irregolarità nella convocazione.
4. Le udienze sono riservate, salvo diverso accordo delle Parti.
5. Per ogni udienza è redatto un verbale.

ARTICOLO 22 TRANSAZIONE DELLA LITE E RINUNCIA AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

1. Le Parti o i loro Difensori comunicano alla Segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando l'Organo Arbitrale, se già costituito, dall'obbligo di pronunciare il Lodo.
2. La rinuncia agli atti è un atto sottoscritto da tutte le Parti, indirizzato al Consiglio Arbitrale, che contiene l'esplicita dichiarazione di tutte le Parti costituite di rinunciare al giudizio esonerando l'Organo Arbitrale dalla pronuncia del Lodo su tutti i quesiti proposti.
3. Se la rinuncia riguarda solo alcuni quesiti, il procedimento arbitrale procederà soltanto per la pronuncia del Lodo sui quesiti non rinunciati.
4. L'estinzione del procedimento è dichiarata dal Consiglio Arbitrale, ovvero dalla Segreteria se il procedimento si conclude prima della costituzione dell'Organo Arbitrale.

ARTICOLO 23 ISTRUZIONE PROBATORIA

1. L'Organo Arbitrale può procedere all'assunzione di qualsiasi mezzo di prova, sia d'ufficio che su richiesta delle Parti, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio.
2. L'Organo Arbitrale può ascoltare direttamente le Parti e ammettere prove testimoniali, anche per iscritto.
3. In caso di ammissione di prove testimoniali, le Parti devono assicurare la presenza dei testimoni ammessi nel luogo e giorno fissati per l'audizione. L'assenza del teste, senza giustificato motivo, comporta l'impossibilità di sentirlo successivamente, salvo che l'Organo Arbitrale lo ritenga necessario.
4. Il Collegio Arbitrale può delegare l'assunzione dei mezzi di prova al Presidente o ad uno dei suoi componenti.
5. Chiusa l'istruttoria, l'Organo Arbitrale può fissare un termine per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di memorie conclusionali, e fissare un'udienza per la discussione orale.

ARTICOLO 24 CONSULENZA TECNICA

1. L'Organo Arbitrale può nominare, su istanza di Parte o d'ufficio, uno o più Consulenti Tecnici, o delegarne la nomina al Consiglio Arbitrale.
2. Il Consulente Tecnico d'Ufficio ha gli stessi doveri di indipendenza degli Arbitri ed è soggetto alla medesima disciplina della ricsuzione.
3. Il Consulente Tecnico d'Ufficio non inizia la propria attività sino a che le Parti, o una di esse, non abbiano effettuato il deposito, richiesto dall'Organo Arbitrale, nell'ammontare prevedibilmente sufficiente a coprire l'onorario e le spese.
4. Il Consulente Tecnico d'Ufficio deve consentire alle Parti, e ai Consulenti Tecnici di Parte eventualmente nominati, di assistere alle operazioni peritali.
5. Le spese per gli accertamenti tecnici sono anticipate dalla Parte che li richiede e l'Organo Arbitrale nel Lodo stabilisce in via definitiva a quale delle Parti sono poste a carico.

ARTICOLO 25 DOMANDE NUOVE

1. L'Organo Arbitrale, sentite le Parti, decide sull'ammissibilità di domande nuove, tenuto conto di ogni circostanza, incluso lo stato del procedimento.

IL LODO ARBITRALE

ARTICOLO 26

DELIBERAZIONE, FORMA E CONTENUTO DEL LODO

1. Il Lodo è deliberato con la partecipazione di tutti gli Arbitri e assunto a maggioranza di voti. In tale ultimo caso, il Lodo deve dare atto che è stato deliberato con la partecipazione di tutti gli Arbitri, nonché dell'impedimento o del rifiuto di chi non sottoscrive.
2. Il Lodo è redatto per iscritto e contiene:
 - a) l'indicazione degli Arbitri, delle Parti, dei loro Difensori;
 - b) l'indicazione della convenzione arbitrale;
 - c) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
 - d) l'indicazione delle conclusioni delle Parti;
 - e) l'esposizione anche sommaria dei motivi della decisione;
 - f) il dispositivo;
 - g) la decisione sulla ripartizione dei costi del procedimento, con riferimento al provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Arbitrale e sulle spese di difesa sostenute dalle Parti.
3. Per ogni sottoscrizione deve essere indicata la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.

ARTICOLO 27

CONTROLLO FORMALE DEL LODO

1. La Segreteria indica agli Arbitri il termine entro cui inviare la bozza del Lodo ed effettua il controllo con riguardo ai requisiti formali richiesti dal Regolamento.

ARTICOLO 28

TERMINI PER LA PRONUNCIA DEL LODO

1. L'Organo Arbitrale deve pronunciare il Lodo entro 180 giorni dalla prima udienza, salvo diverso accordo delle Parti nella convenzione arbitrale.
2. Il termine è sospeso nei seguenti casi:
 - a) istanza di ricusazione;
 - b) sostituzione dell'Arbitro;
 - c) mancato pagamento delle spese di procedimento;
 - d) ogni giustificato motivo convalidato dal Consiglio Arbitrale.
3. Il termine per la pronuncia del Lodo può essere prorogato dal Consiglio Arbitrale di 90 giorni nei seguenti casi e non più di una volta per ciascuno di essi:
 - a) assunzione mezzi di prova;
 - b) disposizione Consulenza Tecnica d'Ufficio;
 - c) pronuncia di Lodo non definitivo o Lodo parziale;
 - d) altri motivi rigorosamente giustificati.
4. Se alla scadenza del termine prorogato nel massimo l'Arbitro Unico, o il componente del Collegio Arbitrale sia ancora impedito, deve essere sostituito ai sensi dell'ARTICOLO 17 del presente Regolamento.

ARTICOLO 29

TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LODO

1. Il Lodo sottoscritto è depositato in tanti originali quante sono le Parti più uno, entro 10 giorni dalla pronuncia, presso la Segreteria della Camera Arbitrale.
2. La Segreteria trasmette il Lodo a ciascuna Parte, previo pagamento del saldo delle spese di procedimento.

ARTICOLO 30

LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO

1. L'Organo Arbitrale può pronunciare uno o più Lodi, anche parziali o non definitivi.
2. Il Lodo di cui al comma precedente non modifica il termine di pronuncia del Lodo definitivo, fatta salva la facoltà di richiedere proroga al Consiglio Arbitrale.
3. Al Lodo parziale e al Lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul Lodo.
4. Il Lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa.

ARTICOLO 31

CORREZIONE DEL LODO

1. L'istanza di correzione di errori materiali, o di calcolo, deve essere depositata presso la Segreteria entro 30 giorni dalla ricezione del Lodo.
2. L'Organo Arbitrale, sentite le Parti, decide con provvedimento entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. Il provvedimento dell'Organo Arbitrale, in caso di accoglimento, è parte integrante del Lodo.
4. In ogni caso, nessun onere aggiuntivo sarà posto a carico delle Parti, salva diversa disposizione del Consiglio Arbitrale.

LE SPESE DI PROCEDIMENTO

ARTICOLO 32

FONDO A COPERTURA DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO

1. La Segreteria, sulla base degli atti presentati dalle Parti, stima il "valore economico della controversia" con i criteri di cui all'allegato A.
2. La Segreteria, con riferimento a tale valore richiede alle Parti, in eguale misura, il fondo iniziale a parziale copertura delle spese di procedimento.
3. La Segreteria può determinare importi diversi, richiedendo a ciascuna Parte la somma prevista dal comma 2 in quote differenti in ragione del valore delle rispettive domande.
4. Se una Parte non versa l'importo richiesto, la Segreteria può richiederlo all'altra Parte e fissare un termine per il pagamento, ovvero può suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna Parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il pagamento.
5. In caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria sospende il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria, verificato l'adempimento.

6. Decorsi 2 mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione, previsto dal comma 5, senza che il versamento sia eseguito dalle Parti, la Segreteria dichiara l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.
7. Nel caso in cui il pagamento dovuto sia effettuato dall'altra Parte, tale importo sarà riportato nel Lodo quale credito della Parte adempiente.
8. Le Parti sono responsabili in solido nei confronti della Camera di commercio di Bergamo.

ARTICOLO 33

SPESE DI PROCEDIMENTO PER I SERVIZI ARBITRALI CAMERALI

1. Le spese di procedimento sono determinate dal Consiglio Arbitrale e comprendono le seguenti voci:
 - a) **diritti di registrazione** da versare al deposito della domanda e della risposta;
 - b) **corrispettivi per il servizio** per le attività di gestione e amministrazione del procedimento;
 - c) **onorari degli Arbitri** determinati in base al "valore economico della controversia" secondo il Tariffario in vigore. In caso di Collegio, il Consiglio Arbitrale può stabilire onorari differenziati, in particolare per il Presidente rispetto agli altri componenti;
 - d) **onorari del Consulente Tecnico d'Ufficio** determinati secondo il Tariffario stabilito per i Consulenti Tecnici del Tribunale e pagati direttamente dalle Parti;
 - e) **rimborsi spese sostenute dagli Arbitri e dai Consulenti Tecnici d'Ufficio** comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.
2. Nell'ipotesi di conclusione del procedimento arbitrale antecedentemente alla prima udienza sono dovuti i diritti di registrazione e i corrispettivi del servizio determinati dal Consiglio Arbitrale con equo apprezzamento.
3. La Segreteria, oltre al fondo iniziale, può richiedere alle Parti, altri anticipi. In caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria sospende il procedimento.
4. L'Organo Arbitrale richiede, con istanza alla Camera Arbitrale, la liquidazione del proprio onorario, con riferimento al "valore economico della lite" e al Tariffario in vigore al momento del deposito della domanda di arbitrato.
5. Nella determinazione dell'onorario dell'Organo Arbitrale, il Consiglio Arbitrale tiene conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento, della condotta degli Arbitri e di ogni altra circostanza.
6. In caso di conclusione anticipata del procedimento, il Consiglio Arbitrale può determinare onorari inferiori al minimo degli importi indicati nel Tariffario.
7. In casi straordinari il Consiglio Arbitrale può altresì determinare onorari inferiori al minimo o superiori al massimo indicati nel Tariffario.

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 34

CUSTODIA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI DELLE PARTI

1. Ciascuna Parte può richiedere la restituzione dei propri atti depositati entro 3 mesi dalla conclusione del procedimento.
2. La Segreteria mantiene la custodia del fascicolo d'ufficio fino a 3 anni dalla conclusione del procedimento.

ARTICOLO 35

REGOLA GENERALE

1. Per ogni caso non espressamente previsto, il Consiglio Arbitrale e gli Arbitri procedono in base ai principi generali su cui si fonda il Regolamento stesso, al fine di garantire alle Parti un rapido, equo e trasparente svolgimento del procedimento.

ARBITRATO RAPIDO

ARTICOLO 36

IL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di arbitrato rapido si applica alle controversie il cui valore economico non sia superiore a Euro 300.000,00.
2. Al procedimento di arbitrato rapido si applicano gli articoli precedenti con i termini per le Parti e per l'Organo Arbitrale ridotti della metà.
3. Se non già prevista nella clausola arbitrale, la richiesta di arbitrato rapido può essere effettuata dall'Attore unicamente con la domanda di arbitrato e si considera accolta da controparte solo se espressamente accettata nella risposta.
4. Nell'arbitrato rapido il Consiglio Arbitrale nomina un Arbitro Unico.
5. L'Arbitro Unico decide in via rituale secondo diritto, e pronuncia il Lodo nel termine di 90 giorni dalla sua costituzione.
6. Nell'ipotesi in cui l'Arbitro nominato ritenga di non essere in grado di decidere nel termine previsto, convoca appositamente le Parti in una specifica udienza per evidenziare loro di non poter provvedere nel termine previsto e chiedere quindi il passaggio al rito ordinario di cui al presente Regolamento.
7. Se le Parti aderiscono a tale richiesta, l'Arbitro redige un verbale sottoscritto anche dalle medesime in cui formalizza il cambiamento del rito e assegna nuovi termini per il deposito delle memorie istruttorie.
8. Nell'ipotesi in cui le Parti insistano per la pronuncia del Lodo nei termini previsti dall'arbitrato rapido, l'Arbitro può accettare, ovvero rinunciare all'incarico.
9. Le spese dell'arbitrato rapido della Camera Arbitrale di Bergamo, ad eccezione dell'ipotesi di cui al punto 8 ove l'Arbitro accetti, sono quelle previste nel Tariffario in vigore al momento del deposito della domanda ridotte del 20%.

ALLEGATO A

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

1. Nel caso di domanda principale e di domanda riconvenzionale, ai fini del valore della controversia, non si opera il cumulo tra le stesse, ma si tiene conto solo del maggior valore tra quelli delle due contrapposte domande. Nell'ambito di ciascuna di tali domande, i vari capi proposti contro la medesima parte si sommano tra loro.
2. Se la Parte formula domande in via principale e in via subordinata, è considerata, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via principale.
3. Se la quantificazione del credito oggetto della domanda o dell'eccezione di compensazione richiede la preliminare valutazione di più pretese prospettate dalla Parte in via alternativa e non in via subordinata tra di loro, il valore della controversia è determinato dalla somma dei valori di tali pretese.
4. Se la Parte chiede l'accertamento di un credito con conseguente pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva in relazione ad una sola parte di esso, il valore della domanda è determinato dall'intero ammontare del credito oggetto di accertamento.
5. Il valore del credito eccepito in compensazione non viene calcolato se è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla controparte. Se è superiore, si calcola la sola eccedenza. Se una Parte, in sede di precisazione delle conclusioni, modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali l'Organo Arbitrale ha svolto le attività di accertamento.
6. Qualora il valore della controversia sia indeterminato o indeterminabile, la Camera Arbitrale lo stabilisce nella fascia tariffaria da € 100.000,01 a € 250.000,00.
7. La Camera Arbitrale può determinare il valore della controversia secondo parametri diversi da quelli previsti dai commi precedenti, se la loro applicazione appare manifestamente iniqua.

MODELLI DI CONVENZIONE D'ARBITRATO: CLAUSOLE E COMPROMESSI

Le convenzioni d'arbitrato – clausole compromissorie e compromessi arbitrali – di seguito indicate costituiscono solo alcuni modelli base, utilizzabili per deferire una controversia derivante da un contratto o da altri atti a un arbitrato amministrato.

Per avere assistenza nella fase di redazione di tali clausole è possibile contattare la Camera Arbitrale di Bergamo.

CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente atto, relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato ordinario o rapido* secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di commercio di Bergamo, da un Arbitro unico/tre Arbitri* nominato/i in conformità a tale Regolamento. L'arbitrato sarà rituale e l'Organo Arbitrale deciderà secondo diritto.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA SOCIETARIA

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promossa da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato ordinario o rapido* secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Bergamo.

L'Organo Arbitrale sarà composto da un Arbitro unico/tre Arbitri* nominato/i dal Consiglio della Camera Arbitrale di Bergamo. L'arbitrato sarà rituale e l'Organo Arbitrale deciderà secondo diritto.

CLAUSOLA MULTI STEP

Le Parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente atto al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del Regolamento di Mediazione della Camera di commercio di Bergamo.

Qualora non si pervenga ad un accordo in sede di mediazione, le controversie anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente atto, relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato ordinario o rapido* secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di commercio di Bergamo, da un Arbitro unico/tre Arbitri* nominato/i in conformità a tale Regolamento. L'arbitrato sarà rituale e l'Organo Arbitrale deciderà secondo diritto.



COMPROMESSO ARBITRALE

I sottoscritti

PARTE 1

PARTE 2

premesso che tra loro è insorta controversia avente a oggetto
.....
.....

convengono che tale controversia sia risolta mediante arbitrato ordinario o rapido* secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Bergamo. L'Organo Arbitrale sarà composto da un Arbitro unico/tre Arbitri* nominato/i in conformità a tale Regolamento. L'arbitrato sarà rituale e l'Organo Arbitrale deciderà secondo diritto.

Data

Firma

PARTE 1

PARTE 2

** scelta alternativa, da operare tenuto conto delle circostanze concrete e anche in riferimento al valore della controversia*

CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARBITRO

ARTICOLO 1 ACCETTAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

L'Arbitro nominato dalla Parte, dagli altri Arbitri, dalla Camera Arbitrale o da altro soggetto, che accetta la nomina in un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Bergamo si impegna a svolgere l'incarico secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e secondo il presente Codice Deontologico.

Il Codice Deontologico si applica anche al Consulente Tecnico d'Ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale della Camera di commercio di Bergamo.

ARTICOLO 2 ARBITRO NOMINATO DALLA PARTE

L'Arbitro nominato dalla Parte può sentire la Parte o il suo Difensore in occasione della nomina del Presidente dell'Organo Arbitrale, qualora sia stato incaricato di provvedervi.

Le indicazioni fornite dalla Parte non sono vincolanti per l'Arbitro.

ARTICOLO 3 COMPETENZA

L'Arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia.

ARTICOLO 4 DISPONIBILITA'

L'Arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all'arbitrato il tempo e l'attenzione necessari, al fine di svolgere e concludere l'incarico nel modo più sollecito possibile.

ARTICOLO 5 IMPARZIALITA'

L'Arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la indispensabile imparzialità insita nella funzione giudicante che si appresta a svolgere nell'interesse di tutte le Parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.

ARTICOLO 6 INDIPENDENZA

L'Arbitro, quando accetta, deve oggettivamente essere in una situazione di assoluta indipendenza.

L'Arbitro deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento ed anche dopo il deposito del Lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.

ARTICOLO 7 DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITA' E INDIPENDENZA

L'Arbitro, per garantire la sua imparzialità e indipendenza, quando accetta l'incarico deve rilasciare apposita dichiarazione scritta, come previsto dal Regolamento della Camera Arbitrale.

Qualunque dubbio, in merito all'opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto, deve essere risolto a favore della dichiarazione.

Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dalla Camera Arbitrale come causa di sostituzione dell'Arbitro, anche d'ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedimento.

ARTICOLO 8 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L'Arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento.

L'Arbitro deve stabilire tempi e modi delle udienze, così da consentire la partecipazione delle Parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.

ARTICOLO 9 COMUNICAZIONI UNILATERALI

L'Arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qualunque Parte o i suoi Difensori, senza darne immediata notizia alla Camera Arbitrale perché lo comunichi alle altre Parti e agli altri Arbitri.

ARTICOLO 10 TRANSAZIONE

L'Arbitro può sempre suggerire alle Parti l'opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia, ma non può influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull'esito del procedimento.

ARTICOLO 11 DELIBERAZIONE DEL LODO

L'Arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione del Lodo.

Nel caso di deliberazione presa a maggioranza dell'Organo Arbitrale, è facoltà dell'Arbitro non sottoscrivere il Lodo.

ARTICOLO 12 SPESE

L'Arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le Parti o i loro Difensori in relazione all'onorario e alle spese.

L'onorario dell'Arbitro è determinato esclusivamente dal Consiglio Arbitrale secondo il Tariffario in vigore al momento del deposito della domanda di arbitrato, che si ritiene approvato dall'Arbitro quando accetta l'incarico.

L'Arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare immotivatamente le spese del procedimento.

ARTICOLO 13 VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

L'Arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico è sostituito, anche d'ufficio, dal Consiglio Arbitrale che, a seguito di tale violazione, può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti.